

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **310/1985** (ECLI:IT:COST:1985:310)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **19/11/1985**

Deposito del **22/11/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11214**

Atti decisi:

N. 310

ORDINANZA 19 NOVEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 22 novembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. GRECO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promossi con ordinanze emesse dalle Commissioni Tributarie di primo grado di Cosenza il 14 febbraio 1980, di Genova il 21 marzo e il 18 aprile 1979, iscritte ai nn. 327, 508 e 569 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con l'ordinanza del 14 febbraio 1980 della Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 secondo cui è posta una sopratassa proporzionale ai tributi, a carico di chi non esegue nei termini il versamento delle ritenute dirette;

che con ordinanza del 21 marzo 1979 la Commissione Tributaria di primo grado di Genova, anche in riferimento all'art. 77, primo comma Cost., ha sollevato identica questione;

che con ordinanza del 18 aprile 1979, la Commissione Tributaria di primo grado di Genova ha sollevato identica questione di costituzionalità dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 anche in rapporto alla mancata estensione della esimente prevista dall'art. 7, quinto comma dello stesso d.P.R. n. 602/73, nonché dell'art. 98 dello stesso d.P.R. modificato dall'art. 3 del d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, con l'aggiunta di un sesto comma che consente la immediata iscrizione a ruolo della sopratassa senza previa notificazione del provvedimento motivato di irrogazione della sanzione in riferimento, oltre che agli artt. 3, 36 e 77, primo comma Cost., anche agli artt. 24 e 113 Cost.;

considerato che i giudizi vanno riuniti stante la sostanziale identità delle questioni sollevate;

che, per effetto dell'art. 9, legge 22 dicembre 1980, n. 882, le sanzioni amministrative previste dall'art. 92, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti di imposta che hanno provveduto al pagamento delle imposte o ritenute dovute entro il 31 agosto 1980;

che detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516;

che per l'oggetto, sostanzialmente vertente sull'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 d.P.R. 602/73 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi dovuti, le questioni riportate dall'ordinanza in epigrafe rientrano nella previsione della suddetta norma (art. 9, legge 22 dicembre 1980, n. 882);

che, come richiesto anche dall'Avvocatura Generale dello Stato, si rende necessario restituire gli atti alle Commissioni tributarie suindicate affinché accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.